

IVA

Fattura immediata e fattura differita: cosa cambia dal 1° luglio

di Clara Pollet, Simone Dimitri

A **decorrere dal 1° luglio 2019** entreranno in vigore le **modifiche previste**, con l'introduzione della fattura elettronica, ai **termini di invio delle fatture immediate**, con obbligo di indicazione della **data di effettuazione** dell'operazione nella fattura.

Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in **due differenti modi**, distinguendo tra emissione della **fattura immediata** ed emissione di una **fattura differita** riepilogativa di più operazioni. Ma procediamo con ordine.

La **fattura immediata** è emessa, **per ciascuna operazione imponibile**, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa **all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente**.

Il **D.L. 119/2018** ha stabilito che, **a decorrere dal 1° luglio 2019**, la **fattura immediata** viene emessa **entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#). Fino al **30 giugno 2019** la **fattura immediata** è emessa **entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione**.

L'**effettuazione dell'operazione ai fini Iva**, ai sensi dell'**articolo 6** citato, per le operazioni nazionali, **corrisponde**:

- alla **data di stipula dell'atto**, se riguardano beni immobili,
- **alla consegna o spedizione** del bene nelle vendite di cose mobili,
- **al pagamento del corrispettivo** nelle prestazioni di servizi.

Le cessioni i cui **effetti traslativi si producono posteriormente** si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a **contratti estimatori**, l'effettuazione è all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia **emessa fattura** o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera **effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato **ad esempio il 3 luglio**, in caso di fatturazione immediata, potrà essere **trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio**, riportando **la data di effettuazione dell'operazione (3 luglio) nella fattura**.

In **deroga** a queste disposizioni, per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il **tramite del proprio cedente (triangolazione)**, la fattura è emessa **entro il mese successivo** a quello della consegna o spedizione dei beni. Si tratta del caso in cui il fornitore consegna direttamente i beni al cliente finale (cessionario del proprio cliente).

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile **emettere una fattura differita**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#).

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al **D.P.R. 472/1996**), nonché per le **prestazioni di servizi individuabili** attraverso idonea documentazione, effettuate **nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**, può essere **emessa una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell'imposta a debito **nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione**.

Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni **effettuate nel mese di luglio** nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un'unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio **entro il 15 agosto**; tale operazione entrerà nella **liquidazione Iva del mese di luglio**.

In conclusione, **i termini di emissione della fattura differita non cambiano** anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore **l'obbligo di indicare in fattura**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, lett. g-bis\), D.P.R. 633/1972](#), **la data in cui è effettuata l'operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, **sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**.

Sul punto, la [circolare 14/E/2019](#) ha chiarito che, laddove la norma già contempli l'obbligo di un **riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione** – come nei casi di **cessioni di beni** la cui consegna o spedizione risulta da ddt – sia possibile indicare **una sola data**, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, **quella dell'ultima operazione**.

Volendo esemplificare, qualora per **tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019** si voglia emettere **un'unica fattura differita**, si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdl **in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019**, valorizzando la **data della fattura** con la data dell'ultima operazione (**28 settembre 2019**).

Infine, **il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni** per ritardata emissione della

fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva, mentre sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.

Questo termine vale per i contribuenti con **liquidazione Iva trimestrale**, per i **mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre**.

In caso di **ritardata emissione di fattura** la sanzione ordinaria è applicata nella misura **da 250 a 2.000 euro**, quando la violazione non ha inciso sulla **corretta liquidazione del tributo**, altrimenti **la sanzione è dal 90 al 180% dell'Iva** ([articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#)).

Alcuni emendamenti presentati per la **conversione del Decreto Crescita**, richiedono una **proroga della moratoria**, un **aumento da dieci a dodici giorni del termine di emissione della fattura immediata** e **modifiche anche all'obbligo di esporre la data di effettuazione**.

Rimaniamo in attesa di leggere i provvedimenti definitivi.

